



COMUNE DI CAMPODENNO
PROVINCIA DI TRENTO

C.A.P. 38010 - Tel. 0461/655547

FAX - 0461/655178

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00307740225

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RESTAURO E RECUPERO DEL COMPENDIO DI CASTEL BELASI - IV° LOTTO - 1° STRALCIO - LOTTO FUNZIONALE A - OPERE EDILI CAT. OG2" - ANNULLAMENTO IN VIA DI AUTOTUTELA DELLA LETTERA DI INVITO DI DATA 06 GIUGNO 2017 SUB PROT. 2343.

SERVIZIO: SEGRETERIA

DETERMINAZIONE 54/2017 di data 22.06.2017

Premesso quanto segue :

➤ La progettazione esecutiva del 1° stralcio del IV° lotto dei lavori di restauro conservativo del compendio immobiliare del Castel Belasi, redatta dai tecnici che costituiscono il gruppo misto dei progettisti che evidenzia una spesa complessiva di Euro 2.200.865,20, di cui Euro 1.714.210,86 per lavori ed Euro 486.654,34 per somme a disposizione, è stata approvata con deliberazione del consiglio comunale n.52 di data 28 giugno 2010, esecutiva a' termini di legge.

➤ Con deliberazione giuntale n. 26 di data 10 aprile 2017, esecutiva a' termini di legge, è stato approvato il progetto esecutivo del "RESTAURO E RECUPERO DEL COMPENDIO DI CASTEL BELASI IV LOTTO - I STRALCIO - LOTTO FUNZIONALE A - OPERE EDILI", redatto dal tecnico incaricato dott.arch. Nicola Bergamin e dott. Massimiliano D'Ambra dello studio tecnico "ArcheoEd Srl", nonché dal dott. arch. Fabio Bartolini con studio tecnico a Pergine Valsugana per la parte del coordinamento della sicurezza nella fase progettuale, recante la data gennaio 2017, che evidenzia una spesa presunta complessiva di Euro 1.488.865,00 di cui Euro 996.077,14 per lavori ed Euro 492.787,86 per somme a disposizione dell'amministrazione;

➤ Con il medesimo provvedimento giuntale n. 26/2017 l'Amministrazione ha stabilito di realizzare l'opera della Parte A mediante lotti esecutivi di lavori in base alle categorie di specializzazione, ovvero opere edili per Euro 343.027,75 , opere da falegnameria per euro 135.568,33, opere da fabbro per Euro 245.859,08 ed opere da elettricista per Euro 239.621,98 oltre agli oneri per la sicurezza corrispondenti;

➤ con determinazione del segretario Comunale n. 45 di data 6 giugno 2017 si è stabilito di appaltare i lavori di "RESTAURO E RECUPERO DEL COMPENDIO CASTEL BELASI IV° LOTTO - 1° STRALCIO - PARTE A - LOTTO OPERE EDILI" relativamente alla CATEGORIA DELLE LAVORAZIONI OG2 mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 33, comma 5, della L.P. n. 26/1993 e ss.mm. ed i. con aggiudicazione mediante confronto concorrenziale ex art. 52 della L.P. n. 26/1993 e ss.mm.. In deroga al disposto dell'articolo 95, comma 4 (essendo bene tutelato) il lavoro verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso determinato ai sensi dell'art. 148, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 16, comma 3, della L.P. n. 2/2016 e con le modalità procedurali dell'art. 61 del regolamento in attuazione approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg e sm.;

- Con il medesimo provvedimento n. 45/2017 sopra citato è stata approvata la lettera di invito ed i relativi moduli, gli allegati tecnico e amministrativi, disposto l'elenco delle ditte da invitare e stabilita la composizione della Commissione esaminatrice.
- Con lettera di invito prot. comle 2343 di data 06 giugno 2017 è stata avviata la procedura di gara mediante trasmissione via pec alle 12 (dodici) ditte individuate dal R.U.P. ;
- entro il termine fissato dalla lettera di invito risultano pervenute n. 8 ditte;
- la commissione di gara ha iniziato le operazioni di verifica della documentazione presentata dalle ditte partecipanti in data 22 giugno 2017 alle ore 10,00.
- che durante la prima seduta di gara del 22 giugno 2017 è emerso che alcune ditte hanno interpretato alcune clausole della lettera di invito in riferimento all'obbligo di "ATI verticale nell'ipotesi in cui la ditta partecipante non sia in possesso della qualifica SOA della categoria OS4".

Verificato che, ad un più approfondito esame della lettera di invito dd. 06.06.2017 prot. comle 2343, trasmessa alle ditte, la stessa contiene inesattezze soprattutto nel limite massimo di subappalto inserita a pagina 4 e precisamente "

*"Costituisce limite massimo di subappalto il 30% dell'importo complessivo di contratto anche laddove all'interno dell'appalto stesso siano previste categorie scorporate a qualificazione obbligatoria: pertanto, nel caso in cui l'impresa non possenga la qualificazione SOA relativamente alla categoria OS4 (a qualificazione obbligatoria) e non possa ricorrere al subappalto per l'intero importo della predetta categoria in quanto eccedente il 30% dell'importo complessivo di contratto DEVE presentare offerta in Associazione temporanea con impresa in possesso della relativa qualificazione. In caso contrario l'impresa **E' ESCLUSA DALLA GARA** IN QUANTO PRIVA DEI NECESSARI REQUISITI DI IDONEITA' TECNICA PER ESEGUIRE I LAVORI COMPRESI NELL'APPALTO IVI COMPRESI QUELLI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA SCORPORATA A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA";*

Preso atto che le parole "*....relativamente alla categoria OS4 (a qualificazione obbligatoria) e non possa ricorrere al subappalto per l'intero importo della predetta categoria in quanto eccedente il 30%...*" ha indotto alcuni partecipanti ad interpretare erroneamente le disposizioni di cui alla norma in materia di categorie superspecialistiche ex art. 89, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e DM 10 novembre 2016 n. 248 che prescrive il limite massimo di subappalto entro il 30% dell'importo complessivo del contratto e non "l'intero importo" come inserito erroneamente nel bando di gara;

Considerato che l'operato delle Imprese partecipanti è stato indotto in errore da inesattezze ed incongruenze contenute nella lettera di invito già citata, per cui è necessario procedere in autotutela all'annullamento della lettera di invito stessa;

Attesa l'impossibilità di garantire le condizioni tecniche e giuridiche di partecipazione alle ditte con tale inesattezza inserita nella lettera di invito, le quali, nell'ipotesi di aggiudicazione non sarebbero in grado di realizzare l'opera stante il divieto assoluto di subappaltare per intero le lavorazioni rientranti nella Categoria superspecialistica OS4;

Precisato che l'impresa partecipante che non possenga la qualificazione SOA relativamente alla categoria superspecialistica OS4 dovrà necessariamente presentare offerta in Associazione temporanea con impresa in possesso della relativa qualificazione, in caso contrario l'impresa sarà esclusa dalla gara;

Ribadita la necessità di eliminare dagli atti all'origine le perplessità ermeneutiche e le questioni applicative tali da comportare, non a caso, discordanti interpretazioni da parte delle Imprese partecipanti;

Precisato che la suddetta finalità rappresenta una delle funzioni fondamentali riconosciute dall'autotutela amministrativa;

Precisato ancora che la scelta compiuta dal R.U.P. dinanzi all'innegabile equivocità della lettera di invito ed ai possibili effetti distorsivi dell'applicazione del subappalto in relazione alla Categoria superspecialistica OS4, si rivela, alla luce delle ragioni esposte nel presente provvedimento e dell'effetto di rielaborazione di una nuova lettera di invito e, pertanto di riedizione dell'intera procedura, congruamente motivata ed ispirata al principio del buon andamento della pubblica amministrazione;

Evidenziato ancora che, per costante giurisprudenza amministrativa, "*le regole contenute nella lex specialist di gara pubblica vincolano non solo i concorrenti, ma anche la stessa Amministrazione, che non conserva alcun margine di discrezionalità nella loro concreta attuazione, non potendo disapplicare neppure nel caso in cui talune di*

esse risultino inopportune o incongruamente formulate, salva la sola possibilità di far luogo, nell'esercizio del potere di autotutela, all'annullamento del bando" (cfr ex multis, Cons.St., Sez V 31.10.2012 n. 5570);

Ritenuto di dover procedere, per le motivazioni sopra esposte, all'immediato annullamento della lettera di invito di data 6 giugno 2017 prot. comunale 2343 ed a tutti gli atti conseguenti;

Dato atto che la gara essendo solo indetta ed ancora pubblicata sul portale dell'ANAC – AVCPASS non può aver ingenerato aspettativa nei potenziali concorrenti alla gara, i quali hanno manifestato il proprio interesse alla partecipazione alla procedura inviando la propria offerta che la commissione di Gara non ha aperto, rientrando nella potestà discrezionale dell'ente pubblico disporre l'annullamento della lettera di invito e degli atti successivi in presenza di vizi e/o irregolarità rilevate successivamente oltre che in presenza di concreti motivi di interesse pubblico;

Precisato che a seguito di chiarimenti intercorsi con ANAC, in applicazione del principio dell'economicità del procedimento amministrativo ed al fine di non penalizzare le Imprese partecipanti, è possibile considerare il versamento del contributo all'Anac già effettuato dalle imprese stesse nonché la garanzia provvisoria già presentata;

Richiamate :

- la deliberazione consiliare n. 11 di data 14 marzo 2017, esecutiva a' termini di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017 e pluriennale 2017/2019;
- la deliberazione giuntale n. 3 del 18 gennaio 2017, esecutiva a' termini di legge, con la quale è stato automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio e conseguentemente l'attività di gestione dei responsabili dei servizi con decorrenza 01.01.2017;

Visti:

- Il Testo unico delle leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.reg 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg 3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 2 maggio 2013 n. 3 e dalla L.R. 9 dicembre 2014 n. 11;
- Il Testo unico delle leggi regionali sull'Ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L – modificato dal DPReg 1 febbraio 2005 n. 4/L;
- Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 05 di data 13.02.1996 e ss.mm.;
- Il regolamento di contabilità del Comune di Campodenno approvato con deliberazione consiliare n. 3 di data 01.03.2001 e ss.mm.;
- il D.Lgs n. 50/2016;
- il D.Lgs n. 267/2000;

DETERMINA

1. **DI PROCEDERE**, per le motivazioni esposte in premessa, all'annullamento in autotutela della lettera di invito di data 6 giugno 2017 prot. comle 2343 relativa alla gara avente per oggetto "RESTAURO E RECUPERO DEL COMPENDIO DI CASTEL BELASI – IV° LOTTO – 1° STRALCIO – LOTTO FUNZIONALE A – OPERE EDILI CAT. OG2"
2. **DI DARE ATTO** che per effetto dell'annullamento della gara devono in ogni caso ritenersi annullati e/o comunque privi di effetto tutti gli atti connessi e conseguenti, documenti che restano comunque conservati agli atti dell'ufficio della Centrale Unica di Committenza;
3. **DI COMUNICARE** a tutte le Imprese l'annullamento in oggetto;
4. **DI PROCEDERE** alla riedizione dell'intera procedura, mediante trasmissione della lettera di invito opportunamente corretta e modificata nella sue originarie perplessità ermeneutiche ed applicative;
5. **Di dare atto** che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa e, pertanto, non risulta necessario il prescritto parere contabile attestante la copertura finanziaria dell'impegno previsto;
6. **Di dare evidenza**, ai sensi dell' articolo 5 della LR 31.7.1993 n. 13 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971 n.1199
 - b) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 60 giorni ai sensi della legge 6.12.1971 n. 1034.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
Dott.ssa Ivana Battaini